

Le competenti autorità adottano le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, ad evitare che gli animali in relazione ai quali è stata versata l'integrazione del premio nelle Azzorre beneficino nuovamente, eventualmente a Madera o nelle isole Canarie, dell'integrazione applicabile nelle Azzorre.

Per il 1992, le competenti autorità sono autorizzate a concedere l'integrazione ai capi per i quali dispongono di prove soddisfacenti che essi posseggono i requisiti indicati nel presente paragrafo e che sono stati spediti per il completamento dell'ingrasso in un'altra regione della Comunità.

#### *Articolo 3*

Le competenti autorità degli Stati membri possono adottare, all'occorrenza, disposizioni supplementari per la concessione delle integrazioni di cui agli articoli 1 e 2. Esse ne informano immediatamente la Commissione,

Tali autorità comunicano inoltre alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero di capi per i quali è stata chiesta e concessa l'integrazione, precisando, eventualmente, il numero di capi per i quali è stata versata l'integrazione dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica, per quanto riguarda i DOM, agli aiuti versati per il 1992 e, per quanto riguarda le Azzorre e Madera, agli aiuti versati dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*